

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

Piazza Maggiotti, 1 – C.A.P. 28010 – c.f. 00288390032

tel. 0322 806101 – fax 0322 806438

e-mail comune@comune.cavaglietto.no.it

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI REFERENDUM COMUNALI

Adottato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 04 del 29.Feb.2008

INDICE

- Art. 1 Referendum consuntivo
- Art. 2 Iniziativa popolare
- Art. 3 Comitato tecnico
- Art. 4 Iniziativa consiliare
- Art. 5 Indizione referendum
- Art. 6 Propaganda elettorale referendaria
- Art. 7 Diritto al voto
- Art. 8 La scheda elettorale
- Art. 9 Seggio elettorale
- Art. 10 Nomina scrutatori e presidente di seggio
- Art. 11 Funzionamento del seggio elettorale
- Art. 12 Validità del referendum
- Art. 13 Proclamazione del risultato del referendum
- Art. 14 Effetti del referendum

-

Art. 1 Referendum Consultivo

Il presente Regolamento va a normare l'istituto referendario, previsto nello Statuto Comunale esclusivamente nella forma consultiva dagli articoli 32, 33, 34 e 35 del Capo III.

Il Referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza locale. E' inammissibile nelle seguenti materie:

- revisione dello Statuto Comunale
- disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale
- strumenti urbanistici generali, varianti e strumenti attuativi (P.E.C. – P.E.C.O. – P.E.E.P. – P.I.P. – ecc.)
- materia tributaria, di entrate patrimoniali e di bilancio preventivo e consuntivo
- nomine, designazioni, nonché dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone
- materie sulle quali il Consiglio Comunale debba esprimersi entro termini perentori stabiliti per legge
- oggetti sui quali il Consiglio Comunale abbia già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale
- pareri richiesti da disposizioni di legge

Art. 2 Iniziativa Popolare

Il Referendum Consultivo può essere indetto su richiesta presentata da almeno 1/3 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune calcolato con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E..

La richiesta deve essere presentata da un Comitato Promotore composto da almeno 3 cittadini elettori i quali la depositano, presso l'Ufficio Elettorale del Comune, che ne rilascia immediatamente ricevuta.

La richiesta di Referendum, sottoscritta dai promotori con firme autenticate o accompagnate da fotocopia del documento di identità, deve essere corredata:

1. dal quesito che deve essere espresso in modo chiaro e sintetico e in modo tale da consentire la risposta positiva (si) o negativa (no) al quesito stesso.
2. dalle firme in numero corrispondente ad almeno 1/3 dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune calcolato con l'esclusione degli iscritti all'A.I.R.E. che devono essere raccolte su moduli riportanti su ogni pagina:
 - a. Intestazione: Comune di CAVAGLIETTO
 - b. Titolo: Richiesta Referendaria
 - c. QUESITO
 - d. Elenco dei firmatari: su ogni riga, sulla sinistra Nome e Cognome Data di nascita e Residenza, accanto, a destra, la firma per esteso.

Il modulo predisposto ai sensi del comma 3 punto 2 deve essere presentato, prima dell'inizio della raccolta delle firme, per la vidimazione da parte del Segretario Comunale. A decorrere dalla data della vidimazione, della quale viene rilasciata idonea ricevuta, decorrono 15 giorni entro i quali deve essere completata la raccolta delle firme e deve essere presentata la richiesta a pena di inammissibilità.

La raccolta delle firme viene effettuata dal Comitato Promotore, i membri del quale si assumono la responsabilità circa l'autenticità delle stesse con la firma in calce dei relativi moduli. Il modulo deve essere corredato dalla fotocopia della carta d'identità di ogni firmatario.

Dopo il deposito della richiesta il Responsabile dell'Ufficio Elettorale verifica la validità delle firme raccolte e trasmette il fascicolo al Comitato Tecnico per il giudizio sulla ammissibilità e proponibilità dello stesso.

Art. 3 Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico chiamato a giudicare circa la proponibilità e l'ammissibilità di una richiesta di Referendum di iniziativa popolare è così composto:

1. Sindaco
2. Segretario Comunale;
3. Capigruppo Consiliari così come definiti dal Regolamento del Consiglio Comunale vigente.

Il Comitato Tecnico deve esprimersi, a maggioranza assoluta dei componenti, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente dando notizia circa l'ammissibilità al Comitato Promotore e alla Giunta Comunale.

Qualora venga respinta una proposta di Referendum su una determinata materia non può essere proposto Referendum sulla stessa materia prima che siano trascorsi 5 anni.

Se il Referendum è ammissibile, la Giunta Comunale deve provvedere alla sua indizione in una data compresa tra i 30 ed i 60 giorni dalla decisione del Comitato Tecnico.

Art. 4 Iniziativa consiliare

La proposta di referendum di iniziativa consiliare deve essere firmata da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati e viene discussa come proposta di delibera consiliare inserendola all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale.

Qualora un numero di Consiglieri Comunali non inferiore a 1/5 di quelli assegnati richieda la Convocazione di un Consiglio Comunale per l'indizione di un Referendum, nel rispetto delle norme statutarie, lo stesso dovrà essere convocato nel termine di 20 giorni come previsto ed avrà ad oggetto l'indizione di Referendum Consultivo.

In entrambi i casi, la proposta di deliberazione dovrà contenere il testo del quesito referendario e la data indicata per il suo svolgimento.

Il quesito dovrà essere formulato in modo chiaro e sintetico e in modo tale da consentire la risposta positiva (si) o negativa (no) al quesito stesso.

Il Consiglio Comunale dovrà esprimersi con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Qualora venga respinta una proposta di Referendum su una determinata materia non può essere proposto Referendum sulla stessa materia prima che siano trascorsi 5 anni.

Con la deliberazione d'indizione il Referendum dovrà essere fissato in una data compresa fra i 30 ed i 60 giorni dopo l'esecutività o l'immediata eseguibilità del citato provvedimento.

Art. 5 Indizione dei Referendum

Nel caso di iniziativa popolare il Referendum è indetto con deliberazione della Giunta Comunale.

In caso di iniziativa Consiliare è indetto con deliberazione consiliare.

In entrambi i casi la data deve essere stabilita in una sola giornata di domenica dalle ore 08.30 alle ore 20.30.

Il Referendum non può essere indetto nei dodici mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei dodici mesi successivi alla sua elezione.

Sono ammessi per ogni anno non più di due Referendum consultivi uno proposto dai cittadini e uno proposto dai consiglieri comunali.

Entro cinque giorni dall'atto di indizione del Referendum il Sindaco provvede all'affissione del manifesto di convocazione dei Comizi.

Allo scopo di divulgare l'informazione circa la consultazione referendaria è assicurato da parte del Comune il recapito a tutti i cittadini elettori di un'adeguata comunicazione.

Art. 6 Propaganda elettorale referendaria

Entro 5 giorni dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi debbono essere disponibili gli spazi elettorali per la propaganda.

Gli spazi elettorali sono stabiliti come segue:

- Area di parcheggio di Via Castello

I soggetti autorizzati alla propaganda elettorale sono:

1. il Comitato Promotore, nel caso di referendum di iniziativa popolare (per sostenere la proposta di referendum)
2. consiglieri comunali proponenti, nel caso di referendum di iniziativa consiliare (per sostenere la proposta di referendum)
3. comitato di cittadini elettori, composto da almeno tre persone (per sostenere il "no" alla proposta referendaria).

Lo spazio a disposizione sui tabelloni elettorali per ciascun soggetto autorizzato avrà la dimensione di m. 1 base e m. 2 di altezza.

I soggetti autorizzati devono inoltrare richiesta per lo spazio elettorale entro 3 giorni dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi. Verrà assegnato lo spazio secondo l'ordine di protocollo di ricevimento della relativa richiesta.

La propaganda referendaria potrà avvenire anche con riunioni pubbliche e con la diffusione di pieghevoli informativi nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dovrà avere termine entro le ore 24.00 del venerdì precedente la domenica elettorale.

Art. 7

Diritto al voto

In considerazione dell'interesse esclusivamente locale della consultazione, i cittadini aventi diritto al voto sono gli iscritti nelle liste elettorali, esclusi gli iscritti all'A.I.R.E..

Saranno utilizzate le liste elettorali sezionali così come formate dopo l'ultima revisione effettuata, aggiornate dall'Ufficio Elettorale alla data del giovedì precedente la data di consultazione referendaria.

Ai fini di estendere il diritto di voto a coloro che lo acquistano, dopo l'ultima revisione utile, l'aggiornamento comprenderà coloro che hanno acquistato il diritto di voto per il compimento del 18° anno di età entro la data della domenica di consultazione, o per cessazione di una causa ostativa o per trasferimento di residenza, entro il giovedì precedente la data del Referendum.

I cittadini dovranno recarsi al seggio elettorale muniti di valido documento d'identità.

Art. 8

La scheda elettorale

La scheda elettorale è predisposta in modo tale da consentirne per dimensioni, colore, caratteri di stampa e possibilità di ripiegamento l'immediata comprensione del quesito e la segretezza dell'espressione di voto.

La totalità delle schede, dopo la predisposizione in numero sufficiente, è conservata a cura e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, fino alla formazione del seggio elettorale.

Art. 9

Seggio elettorale

E' previsto un unico seggio elettorale costituito presso il Palazzo Municipale.

Art. 10

Nomina scrutatori e Presidente di seggio

Gli scrutatori sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale in numero di due oltre n. due supplenti scelti dall'Albo degli scrutatori.

La Commissione procederà anche all'individuazione del Presidente che sarà scelto dall'Albo dei Presidenti. Non è prevista la nomina di una ulteriore figura che assuma le funzioni di segretario di seggio.

Gli scrutatori e il Presidente sono scelti in una riunione della Commissione Elettorale che dovrà avvenire entro il 10° giorno dalla consultazione.

Per gli scrutatori ed il Presidente verrà stabilito, con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Elettorale, un compenso analogo a quello previsto per le consultazioni referendarie statali.

Art. 11

Funzionamento del seggio elettorale

Il seggio elettorale si costituisce alle ore 07.30 della domenica della consultazione.

Si procede all'autenticazione delle schede ed alla predisposizione del seggio stesso prima dell'inizio delle operazioni di voto.

La domenica mattina verranno consegnate nelle mani del Presidente di seggio: le liste sezionali, le schede, il materiale di cancelleria, il verbale, le buste per contenere le schede dopo la votazione.

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 08.30 della domenica mattina e termineranno alle ore 20.30 della domenica stessa.

Durante la domenica elettorale i membri del seggio procedono al controllo della regolarità del susseguirsi delle operazioni di voto.

Al seggio sono ammessi ad assistere alle operazioni di voto e di spoglio, oltre le persone incaricate, un rappresentante per ciascuno dei soggetti autorizzati alla propaganda elettorale, come individuati all'art. 6 e un rappresentante per ciascun Gruppo Consiliare.

La relativa domanda di ammissione dovrà essere inoltrata al Presidente di seggio durante le operazioni di apertura dello stesso, prima dell'inizio delle operazioni di voto e quindi entro le ore 08.30 della domenica mattina.

Lo scrutinio delle schede ha luogo immediatamente dopo la chiusura del seggio alle ore 20.30 della domenica e termina con la trasmissione di tutte le schede e del verbale alla Segreteria Comunale.

Il verbale, sottoscritto da tutti i membri del seggio elettorale, sarà riassuntivo di tutte le operazioni svolte dalla costituzione alla chiusura del seggio elettorale.

Le schede ed il verbale dovranno essere conservati in luogo adeguatamente protetto, per la durata di un anno dalla proclamazione dei risultati.

Art. 12 **Validità del Referendum**

Il Referendum sarà valido se avrà partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto.

Il Presidente di seggio, alla chiusura delle operazioni di voto, riscontra preliminarmente la percentuale dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto al fine dell'accertamento del raggiungimento del quorum.

Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum non si procederà allo scrutinio delle schede, pertanto il Presidente di seggio rimetterà le stesse alla Segreteria Comunale e procederà alla chiusura del seggio.

Art. 13 **Proclamazione del risultato del Referendum**

Il risultato del Referendum è proclamato, dal Sindaco entro 3 giorni dalla chiusura del seggio con proprio provvedimento e con l'affissione di idoneo manifesto.

Art. 14 **Effetti del Referendum**

Solo in caso di raggiungimento del quorum si procederà, entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato, al dibattito consiliare ed alla successiva votazione.

Nel caso in cui la deliberazione si discostasse dai risultati del referendum, dovrà essere adeguatamente motivata ed approvata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.